

Procedura **Whistleblowing**





Indice delle revisioni

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
00	Marzo 2025	Prima Emissione



Sommario

1	Scopo e campo di applicazione	4
2	Definizioni e acronimi	4
3	Responsabilità.....	5
4	Misure di garanzia	6
5	Segnalazioni.....	6
5.1	Canale di segnalazione interna.....	6
5.2	Modalità e contenuto.....	7
5.3	Oggetto delle segnalazioni	7
5.4	Ricezione segnalazione e adempimenti preliminare.....	8
5.5	Seguito delle segnalazioni	8
5.6	Indagini interne.....	8
5.7	Chiusura dell'indagine	9
5.8	Esito della segnalazione.....	9
5.9	Archiviazione	9
5.10	Segnalazione esterna	10
6	Tutela del Segnalante	10
6.1	Riservatezza	10
6.2	Divieto di ritorsione	11
7	Tutela del Segnalato	12
8	Tutela dei dati personali.....	13



1 Scopo e campo di applicazione

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (di seguito Decreto *whistleblowing*) ha integrato la disciplina delle segnalazioni e modificato il Decreto Legislativo n.231/2001 abrogando i commi 2ter e 2quater dell'art.6.

Rimane dunque salva la previsione (art. 6 comma 2 bis D.Lgs. 231/01 così come modificato dall'art. 24 c.4 del D.lgs. 24/23) secondo la quale i modelli 231 devono prevedere canali di segnalazione interna (adottati ai sensi del nuovo Decreto *whistleblowing*), il divieto di ritorsione nonché un sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 231/01.

Fratelli Salmoiraghi S.r.l., in linea con quanto espresso nel proprio Codice Etico, intende promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti corretti e da un buon sistema di Corporate Governance garantendo un ambiente di lavoro in cui i dipendenti, i collaboratori, gli amministratori, gli organi di vigilanza e controllo, i professionisti e fornitori possano serenamente segnalare eventuali comportamenti illeciti.

Per questo motivo Fratelli Salmoiraghi, da sempre impegnato a condurre il proprio business con onestà e integrità, riconosce l'importanza dello strumento delle segnalazioni e adotta, ai sensi dell'art. 5 del Decreto *whistleblowing*, la presente procedura che mira a fornire informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

In caso di dubbi da parte di un destinatario della presente procedura sull'interpretazione e applicazione della stessa, potrà essere contattato l'Organismo di Vigilanza che fornirà il necessario supporto interpretativo.

2 Definizioni e acronimi

Contesto lavorativo: attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti giuridici con la Società, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Destinatari: i destinatari della presente Procedura sono tutti i soggetti che, venuti a conoscenza di violazioni nell'ambito del proprio contesto lavorativo, intendano segnalarli tra cui, in particolare:

- lavoratori subordinati della Società (ivi compresi i soggetti ancora in prova), ovvero personale impiegato presso aziende fornitrici della Società;
- candidati, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- lavoratori autonomi, nonché titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori o collaboratori, liberi professionisti della Società;



- volontari, tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività in favore della Società;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche in via di mero fatto, presso la Società;
- ex dipendenti o ex-collaboratori della Società, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite in costanza del rapporto di lavoro e/o di collaborazione.

Soggetto Segnalato o più brevemente Segnalato: persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Soggetto Segnalante o più brevemente Segnalante: persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Riscontro: comunicazione alla persona Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Segnalazione: comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

Segnalazione interna: comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna.

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

3 Responsabilità

L'Organismo di Vigilanza viene individuato da Fratelli Salmoiraghi quale gestore del canale di segnalazione interno e l'incarico è gestito in piena autonomia.

L'OdV, quale gestore del canale di segnalazione, ha la responsabilità di raccogliere le segnalazioni, effettuare l'esame preliminare e approfondito delle stesse, dare riscontro alla persona segnalata, dare seguito alla segnalazione con le azioni ritenute opportune, garantendo la riservatezza del Segnalante, del Segnalato e dei documenti relativi alla segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione abbia come soggetto Segnalato o come coinvolto nei fatti il Responsabile del canale e dunque il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuerà una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, il Segnalante potrà contattare il Legale Rappresentante.



4 Misure di garanzia

Fratelli Salmoiraghi garantisce attraverso la presente procedura, gli strumenti adottati e il sistema dei controlli interni, i seguenti elementi di garanzia:

- affidamento a una persona specificamente formata per la gestione del canale di segnalazione;
- riservatezza dell'identità della persona Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- riservatezza delle informazioni da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità;
- possibilità di anonimato;
- canali di segnalazione interna scritta e orale;
- divieto di atti ritorsivi verso la persona Segnalante;
- rilascio alla persona Segnalante dell'avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- comunicazione e informazione sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne;
- vigilanza sul rispetto delle misure adottate con la presente Procedura, oltreché sul rischio di violazione del divieto di atti ritorsivi di qualsiasi natura.

5 Segnalazioni

5.1 Canale di segnalazione interna

- in forma scritta, oppure in forma orale, attraverso il software My Governance, quale canale di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, in ossequio alla normativa (di seguito, il "Software" o la "Piattaforma"). Le Segnalazioni in forma orale possono essere effettuate sempre tramite accesso alla Piattaforma, attraverso apposita area "segnalazione vocale".

Il link di accesso alla Piattaforma viene comunicato dall'Organizzazione a coloro che hanno diritto a effettuare le segnalazioni.

- attraverso un incontro diretto con il Gestore del canale di segnalazione, richiesto tramite la Piattaforma.

In caso di richiesta di incontro presentata dal Segnalante, il Gestore del canale di Segnalazione, dispone le attività necessarie per permettere che l'incontro avvenga in un tempo congruo (possibilmente entro 10 gg dalla richiesta) ed in un ambiente protetto che non metta in pericolo la riservatezza del Segnalante e ne faciliti le interlocuzioni.

Le dichiarazioni del Segnalante effettuate oralmente nel corso di un incontro, vengono documentate, previo consenso del Segnalante, mediante redazione di un verbale, da sottoscrivere da parte del Segnalante.



La Società adotta ogni misura necessaria e ragionevole per assicurare la riservatezza del segnalante, segnalato, altri soggetti coinvolti o delle informazioni e dati contenuti nella documentazione presentata.

5.2 Modalità e contenuto

La segnalazione, comunque resa dovrà essere obbligatoriamente sufficientemente circostanziata, effettuata fornendo, il più compiutamente possibile, le informazioni sotto riportate, unitamente all'eventuale documentazione rilevante:

- descrizione della violazione (fatto, modalità con cui si è venuti a conoscenza, data, luogo)
- strutture aziendali/unità organizzative coinvolte
- soggetti coinvolti (Segnalato o altri soggetti presenti al fatto)
- eventuali soggetti terzi coinvolti o potenzialmente danneggiati.

Per facilitare la Segnalazione, la Piattaforma guida il Segnalante in ogni fase della Segnalazione e, al fine di circostanziare al meglio la stessa, richiede la compilazione di una serie di campi, obbligatori e facoltativi, maggiormente rilevanti nell'ambito delle Segnalazioni, ciò anche al fine di evitare, per quanto possibile, il trattamento di dati personali e di informazioni non necessari.

Verranno prese in considerazione anche le segnalazioni anonime ancorché adeguatamente circostanziate e dettagliate.

Si precisa comunque, che le segnalazioni anonime limitano la possibilità di approfondire e valutare efficacemente quanto descritto, poiché risulta impossibile instaurare un agevole canale informativo con il Segnalante. Inoltre, la garanzia di anonimato, trova il suo limite nei casi previsti dalla legge e quando questa contrasti con il diritto alla difesa dei soggetti coinvolti.

N.B. È vietato l'invio di segnalazioni effettuate a mero scopo di ritorsione verso la Società o suoi dipendenti, collaboratori, consulenti, clienti, fornitori etc., o a mero scopo di intimidazione, nonché l'abuso dello strumento della segnalazione, realizzato attraverso comportamenti di diffamazione o calunnia nei confronti del soggetto Segnalato e/o della Società o di segnalazioni infondate effettuate con dolo e/o colpa grave.

5.3 Oggetto delle segnalazioni

Possono essere segnalate:

- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di etica e condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all'interno del Modello o del Codice Etico.



5.4 Ricezione segnalazione e adempimenti preliminare

Una volta ricevuta la Segnalazione, scritta o orale, il Gestore del canale di Segnalazione, entro sette giorni dalla data di ricezione rilascia al Segnalante l'avviso di ricevimento della Segnalazione e, in via preliminare:

- valuta l'eventuale presenza di situazioni che possano minare l'indipendenza e l'imparzialità nella gestione della Segnalazione e, in presenza di tali situazioni, si astiene dalla gestione della Segnalazione anche tramite l'adozione di idonee misure sulla Piattaforma;
- ne verifica la rilevanza, la fondatezza e completezza;
- provvede poi alla registrazione della Segnalazione garantendo la tracciabilità e la corretta archiviazione della documentazione anche nelle fasi successive.

Nel caso la Segnalazione avvenga tramite il Software, sarà il Software stesso a prevedere una protocollazione completa e riservata in conformità con la normativa di riferimento.

Nel caso la Segnalazione avvenga attraverso incontro diretto, il Gestore procederà a documentare la Segnalazione, previo consenso del Segnalante, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In ogni caso, la registrazione della Segnalazione o il verbale verranno inseriti e gestiti tramite la Piattaforma.

5.5 Seguito delle segnalazioni

La fase di accertamento e analisi approfondita si concretizza nell'effettuazione di analisi, valutazioni e verifiche mirate sulle segnalazioni, che consentano di individuare, analizzare e valutare gli elementi a conferma della fondatezza dei fatti segnalati.

A seguito dell'analisi preliminare, si dà avvio alle seguenti possibili azioni se:

- la segnalazione è rilevante e completa: si prende in carico mettendo in atto le attività ritenute necessarie, quali ad esempio: approfondimento di analisi, richieste interlocutorie, indagini interne;
- la segnalazione è rilevante, ma incompleta: si prende in carico mettendo in atto le attività ritenute necessarie, quali ad esempio: acquisizione documentazione integrativa, richieste interlocutorie, indagini interne;
- la segnalazione non è rilevante, si provvederà ad informare il Segnalante e ad archiviare la segnalazione;
- la segnalazione è stata fatta in malafede, d'intesa con la funzione HR, si valuta l'avvio di un eventuale procedimento disciplinare a carico del Segnalante.

5.6 Indagini interne

L'attività di indagine/accertamento deve garantire i seguenti elementi:

- accurata ricostruzione dei fatti supportati da evidenze documentali;
- applicazione di ogni regola e cautele a garanzia della riservatezza e/o anonimato del soggetto Segnalante (conservazione della documentazione, gestione del processo verbale, acquisizione testimonianze);



- ogni persona coinvolta nell'indagine deve essere informata in merito alle dichiarazioni rese ed alle prove acquisite a suo carico e deve essere messa in condizione di poter replicare alle stesse;
- relazione dettagliata sugli esiti dell'indagine;
- assicurare che l'indagine sia accurata e che abbia una durata ragionevole.

In tale fase, il Gestore del canale di segnalazione può decidere di avvalersi, se necessario, dell'ausilio di professionisti esterni in ragione della complessità dell'oggetto della segnalazione.

5.7 Chiusura dell'indagine

La fase di accertamento può concludersi con:

- **esito negativo:** in tal caso si procede all'archiviazione della segnalazione;
- **esito positivo:** in tal caso si procede all'invio dell'esito delle verifiche condotte alla Direzione al fine di permettere alla Società di adottare le necessarie contromisure e le eventuali sanzioni disciplinari.

Al termine dell'indagine viene redatta una relazione conclusiva che deve:

- riassumere l'iter dell'indagine e le prove raccolte;
- esporre le conclusioni alle quali si è giunti;
- fornire raccomandazioni e suggerire le azioni da porre in essere per sopperire alle violazioni riscontrate ed assicurare che queste non si verifichino in futuro.

Tutte le relazioni saranno classificate come "restricted" ovvero con livello massimo di riservatezza.

5.8 Esito della segnalazione

Il Gestore del canale di segnalazione, fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

5.9 Archiviazione

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 Decreto whistleblowing e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, salvo l'instaurazione di procedimento giudiziario o disciplinare conseguente alla Segnalazione stessa. In tal caso, la documentazione sarà conservata per tutta la durata del procedimento, fino alla sua conclusione e allo spirare dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione, in conformità alla normativa applicabile.



5.10 Segnalazione esterna

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate verso l'ANAC in forma scritta, tramite la piattaforma informatica, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale dedicati, messi a disposizione e pubblicati sul sito dell'autorità ([www. https://www.anticorruzione.it/](https://www.anticorruzione.it/)).

La persona Segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto whistleblowing;
- la persona Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ma la stessa non ha avuto seguito;
- la persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

6 Tutela del Segnalante

La Società intende garantire massima tutela e protezione al Segnalante, avendo riguardo alla sua riservatezza oltre che al diritto di non subire alcuna forma di discriminazione o ritorsione a seguito della segnalazione di un illecito. Le misure di protezione al Segnalante, sia inerenti alla riservatezza che al divieto di ritorsioni, sono estese anche:

- ai c.d. facilitatori (ossia, i soggetti che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operando nel medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo Contesto lavorativo del Segnalante, che sono legate al medesimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali la medesima lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa.

6.1 Riservatezza

Le Segnalazioni non potranno essere utilizzate oltre quanto necessario a dare adeguato seguito alle stesse. L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità vengono protette in ogni fase del processo di Segnalazione, inclusi eventuali contesti successivi alla Segnalazione stessa e non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate al trattamento di tali dati.



È fatta eccezione dei casi in cui (i) sia configurabile una responsabilità del Segnalante a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale, (ii) il Segnalante incorra in responsabilità civile extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile e (iii) delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (a fini esemplificativi e non esaustivi: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del Segnalato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

Al Segnalante è dato avviso mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nei casi in cui la conoscenza della sua identità sia indispensabile per la difesa del Segnalato, nonché quando la rivelazione della identità del Segnalante e delle informazioni da cui può evincersi la medesima sono indispensabili anche ai fini della difesa degli altri soggetti coinvolti.

6.2 Divieto di ritorsione

A fronte della segnalazione effettuata in buona fede, nel rispetto dei principi del Decreto whistleblowing, del Codice Etico, del Modello Organizzativo e della presente Procedura, indipendentemente dal canale comunicativo utilizzato, è sempre garantita la tutela, ai sensi dell'art.3 comma 4 del D.Lgs. 24/2023:

- del soggetto Segnalante;
- dei Facilitatori;
- delle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- dei colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

verso atti di ritorsione anche solo tentati o minacciati, posti in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano poste in essere in ragione della segnalazione costituiscono ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;



- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro;
- la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

7 Tutela del Segnalato

Il Segnalato dovrà essere informato dal Gestore, non appena possibile dopo l'analisi della Segnalazione, compatibilmente con le indagini, in merito:

- al soggetto incaricato dello svolgimento delle attività di analisi successive alla Segnalazione;
- ai fatti oggetto della Segnalazione;
- all'esercizio dei propri diritti di accesso e rettifica dei dati personali.

Qualora esista un rischio sostanziale che tale comunicazione comprometta la capacità della Società di indagare efficacemente sul contenuto della Segnalazione o di raccogliere le prove necessarie, il Segnalato potrà essere informato in un secondo momento e in particolare solo quando tali rischi cesseranno di esistere, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. Le comunicazioni non saranno fatte in caso di Segnalazioni irrilevanti.

Dopo essere stato informato in merito alla Segnalazione, il Segnalato avrà la possibilità di illustrare la propria versione dei fatti sulla base dei quali è stata formulata la Segnalazione.

Resta inteso che la Società assicura altresì la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalato, attraverso misure tecniche e organizzative tese ad evitare l'indebita circolazione di informazioni personali all'interno della Società a soggetti che non siano stati autorizzati al trattamento di dati personali.



8 Tutela dei dati personali

Il Trattamento dei dati personali nell'ambito delle Segnalazioni avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche (GDPR), nonché di eventuali altre leggi e/o regolamenti applicabili nei limiti di quanto compatibile con il GDPR stesso e secondo quanto previsto all'interno della specifica informativa.